

VERBALE DI ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

Il giorno 28 marzo dell'anno 2024 alle ore 14:00, si riunisce in seconda convocazione presso la sede legale ovvero in modalità telematica, essendo andata deserta la prima convocazione del 27/03/2024 alle ore 23:30, l'Assemblea Generale dei Soci di questa Organizzazione come da delibera del Consiglio Direttivo in data 22/02/2024, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. *Comunicazione Presidente e approvazione bilancio 2023 come da delibera Consiglio Direttivo del 22/02/2024;*
2. *Nomina/conferma dei membri del Consiglio Direttivo e attribuzione delle funzioni;*
3. *Registro Unico del Terzo Settore: ratifica modifiche e/o adeguamenti statutari, come da delibera Consiglio Direttivo del 22/02/2024 e previsti dalla normativa di settore, con approvazione del nuovo statuto per l'Organismo di Volontariato "POLIS ODV";*
4. *Varie ed eventuali*

Sono presenti (sia in modalità telematica che in presenza):

- per il Consiglio Direttivo: il Presidente Fabio Caprabianca e i Consiglieri Carlo Miele, Francesco Mangano, Simone Bernardini, Stefano Albrizio.

- sono presenti, in modalità telematica, i seguenti Soci con diritto di voto: Sergio Nardini, Massimo Nicolazzo, Andrea Chiariello, Danilo De Siero, Massimiliano Vender, Aleksander Rebernik.

Assenti giustificati: il Vice Presidente Francesca Fabri.

Il Presidente, constatata la regolarità dell'Assemblea chiede che siano designati il Presidente e il Segretario dell'Assemblea: a maggioranza viene ad assumere il ruolo di Presidente il Socio Fabio Caprabianca e quello di Segretario il Socio Stefano Albrizio.

Vista la regolarità della convocazione, il Presidente dichiara valida la seduta e atta a deliberare sui sopracitati argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente dell'Assemblea saluta e ringrazia i presenti e passa alla discussione dei punti all'ordine del giorno così come indicati in premessa.

PUNTO 1: Il Presidente, coadiuvato dal Segretario/Tesoriere, illustra ai Soci il Bilancio (in allegato "A") relativo all'anno 2023 in esito alla delibera del Consiglio Direttivo 22/02/2024, illustrando le varie voci del rendiconto relativo all'esercizio 2023, anche in considerazione delle difficoltà e dei disagi causati dalla pandemia COVID-19 che hanno condizionato anche la ripresa, sebbene parziale, delle attività dell'Associazione in presenza anche se quelle a distanza(web) rimangono le prevalenti. Inoltre, la quota associativa minima da sottoscrivere per l'anno 2024 viene fissata in euro venti/00. L'Assemblea dei Soci, valutate le informazioni ricevute, le indicazioni del Tesoriere e quelle del Consiglio Direttivo, approva "all'unanimità" il bilancio dell'esercizio 2023 (in allegato "A"). L'Assemblea demanda al Presidente/Segretario per i successivi adempimenti previsti ex lege.

PUNTO 2: Considerato quanto comunicato dal Presidente in ordine al Punto 1 e alla delibera del Consiglio Direttivo del 22/2/2024, il Presidente propone all'Assemblea di ampliare l'attuale assetto del Consiglio Direttivo con l'aggiunta dei soci Massimiliano Vender e Aleksander Rebernik in qualità di consiglieri, secondo la nuova configurazione del Consiglio Direttivo meglio specificata di seguito: Fabio Caprabianca in qualità di PRESIDENTE, Francesca Fabri in qualità di VICE PRESIDENTE, Stefano Albrizio quale SEGRETARIO e TESORIERE, Carlo Miele, Francesco Mangano, Simone Bernardini, Massimiliano Vender e Aleksander Rebernik in qualità di consiglieri, oltre a Sergio Nardini in qualità di Presidente del Comitato Scientifico e membro di diritto. L'Assemblea, preso atto delle indicazioni ricevute, approva "all'unanimità" il nuovo assetto del Consiglio Direttivo.

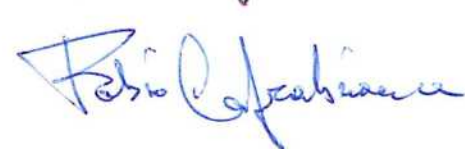
PUNTO 3: Il Presidente illustra all'Assemblea le modifiche statutarie operate per l'aderenza alla nuova normativa che interessa gli Enti del Terzo Settore (ex d.lgs. 117/2017), in particolare per l'iscrizione di questa ODV al Registro Unico del Terzo Settore, c.d. RUNTS. Tali modifiche, come analizzato in sede di Consiglio Direttivo in data 22/02/2024, da apportare allo statuto vengono presentate all'Assemblea per l'approvazione e la delega agli organi direttivi per gli eventuali adeguamenti previsti dalla nuova normativa di settore per questo Organismo di Volontariato.

L'Assemblea, preso atto delle indicazioni ricevute e analizzata la bozza del nuovo statuto in Allegato "B" al presente verbale, approva "all'unanimità" e conferisce delega al Presidente e al Segretario per gli adeguamenti statutari del caso e per la registrazione e il successivo il deposito presso il RUNTS.

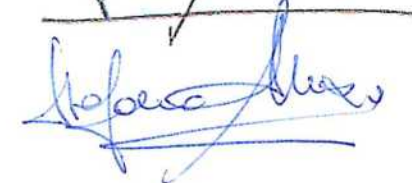
PUNTO 4: Il Presidente, in ordine al presente punto, rileva che non vi sono altri elementi da dibattere.

Il rendiconto finanziario relativo all'anno 2023, a seguito dell'approvazione di cui al Punto 1, viene posto in "allegato A" al presente verbale. Il nuovo statuto di questa OdV unitamente al logo inserito nell'ultima pagina, a seguito dell'approvazione di cui al Punto 3, viene posto in "allegato B" al presente verbale per farne parte integrante. L'Assemblea inoltre autorizza e delega gli Organi istituzionalmente preposti a curare tutte le attività di comunicazione e pubblicità previste dalla normativa vigente. Alle ore 18:30, non essendoci altri elementi da dibattere, il Presidente ringrazia gli intervenuti e scioglie l'Assemblea previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente

Il Segretario dell'Assemblea

IL SOTTOSCRITTO CAPRABIANCA FABIO, C/F
CPRFBA 6914 H501R, DICHIARA LA PRESENTE
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE


ESENTE

POLIS ODV
Via Cechov n.20
00142 ROMA
C.F. 96385140585

AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI ROMA - Ufficio di Roma 6 - Roma
Registrato in data 16/4/24 Serie 3 al n. 931
Versato € X
Il DIRETTORE

STATUTO

ARTICOLO 1 - Costituzione e Sede Legale

L'Associazione "POLIS ONLUS" organizzazione non lucrativa di utilità sociale, costituita in Roma il 11 Febbraio 1999 di cui si è modificato lo Statuto – per l'iscrizione all'anagrafe ONLUS presso l'Agenzia delle Entrate – con Verbale dei Soci Fondatori in data 05 Maggio 2011, denominata "POLIS Organizzazione di Volontariato" in sigla anche "POLIS ODV" conformemente a quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 a seguito della registrazione presso l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di ROMA in data 6/9/2023, serie 3 al n. 2063.

A decorrere dall'avvenuta iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), l'acronimo "ODV" o l'indicazione di "Organizzazione di Volontariato" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Sino a tale avvenuta iscrizione si attua clausola sospensiva condizionata e la denominazione è POLIS ONLUS.

POLIS ha sede legale in Roma, alla Via Cechov n° 20. L'eventuale variazione della sede, purché sita in Comune della regione Lazio, potrà essere decisa con delibera del Consiglio Direttivo e non richiederà formale variazione del presente Statuto. Il Consiglio Direttivo, inoltre, ha piena facoltà di costituire delegazioni e uffici in Italia, in altri Paesi dell'Unione Europea (UE) o extra UE senza dover modificare lo Statuto, provvedendo a darne tempestiva comunicazione agli enti e organi istituzionali interessati al controllo ed alla vigilanza.

Simbolo dell'Associazione e contrassegno delle sue attività è il logo allegato (all. 1) che verrà utilizzato in ogni comunicazione o qualsivoglia segno distintivo rivolto al pubblico. L'Associazione è inoltre utilizzatrice esclusiva del dominio <http://www.polisonlus.it/>

Il presente Statuto, redatto in linea con le indicazioni di cui all'articolo 21 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche ed integrazioni (Codice del Terzo Settore o CTS), delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione e costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della stessa vincolando alla sua osservanza gli aderenti. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento, oltre che all'articolo 28 dello Statuto ai Regolamenti, alle Procedure e al Codice Etico dell'Associazione che, proposti dal Presidente, dovranno essere approvati dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 2 – Durata, Missione e Attività

L'Associazione POLIS ha durata illimitata e persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività d'interesse generale prevalentemente in favore di terzi. L'Associazione non ammette discriminazioni di genere, etnia, lingua, nazionalità, religione, ideologia politica e opera avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri associati.

La missione dell'Associazione è quella di diffondere la centralità dello spirito comunitario nell'affrontare le crisi del nuovo millennio nelle sue dimensioni: ambientale, sociale, economica e istituzionale nonché promuovere i principi di sussidiarietà e cittadinanza attiva.

L'Associazione, ispirata dai principi di interdipendenza e partenariato, opera secondo un modello di lavoro innovativo e inclusivo in grado di stimolare la coesione e il coinvolgimento, la collaborazione ed il confronto, la condivisione e la trasparenza, l'apertura alla diversità e alla pluralità di visioni, la parità di genere e il dialogo intergenerazionale al fine di promuovere il cambiamento sociale e culturale necessario al raggiungimento della propria missione.

L'Associazione è costituita al fine di svolgere, in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le seguenti attività identificate a valere sull'articolo 5, comma 1 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche ed integrazioni (c.d. Codice del Terzo Settore o CTS come indicato di seguito):

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 5 lettera a) del CTS;
- b) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 5 lettera c) del CTS;
- c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, ai sensi dell'art. 5 lettera d) del CTS;
- d) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, ai sensi dell'art. 5 lettera e) del CTS;
- e) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 5 lettera f) del CTS;
- f) formazione universitaria e post-universitaria, ai sensi dell'art. 5 lettera g) del CTS;
- g) ricerca scientifica di particolare interesse sociale, ai sensi dell'art. 5 lettera h) del CTS;
- h) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, ai sensi dell'art. 5 lettera i) del CTS;

- i) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, ai sensi dell'art. 5 lettera l) del CTS;
- j) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 5 lettera n) del CTS;
- k) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti, ai sensi dell'art. 5 lettera r) del CTS;
- l) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 5 lettera s) del CTS;
- m) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata, ai sensi dell'art. 5 lettera v) del CTS;
- n) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ai sensi dell'art. 5 lettera w) del CTS;
- o) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 5 lettera y) del CTS ;
- p) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi dell'art. 5 lettera z) del CTS.

L'Associazione potrà realizzare anche attività diverse che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, secondo criteri e limiti stabiliti dal Decreto Ministeriale citato nel suddetto articolo. Il Consiglio Direttivo è delegato ad individuare tali attività diverse a quelle d'interesse generale che debbono essere assunte dall'Assemblea degli Associati in forma ordinaria.

Il patrimonio dell'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 8 del D. Lgs. n. 117/2017, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ARTICOLO 3 – Finalità

L'Associazione per raggiungere le finalità di cui all'articolo precedente, esercita attività di sensibilizzazione, educazione, formazione, informazione e comunicazione, ricerca scientifica, relazioni istituzionali, organizzazione e gestione di attività culturali e sociali.

Nello svolgere le proprie attività si conforma e si ispira alle migliori pratiche e utilizza, quali modelli operativi e approcci comportamentali, le indicazioni dei programmi ONU, dei programmi Comunitari e degli altri Enti Non Profit internazionali attuando azioni che si sviluppano con le seguenti attività:

- a) produrre, distribuire, diffondere materiale scientifico, tecnico, culturale, didattico, attraverso qualsiasi mezzo di divulgazione producendo stampati, materiale didattico, audiovisivi, filmati ed altro materiale attinente allo scopo sociale;
- b) svolgere ed organizzare in proprio con la collaborazione di altri organismi, seminari, assemblee, incontri, dibattiti, conferenze, convegni, anche all'estero, attinenti allo scopo sociale;
- c) gestire attività di carattere sociale, culturale, promozionale ed ogni altra iniziativa negli enti locali, luoghi di lavoro, istituti, università, nei territori, atta ad agevolare lo studio e la preparazione culturale riferita allo scopo sociale;
- d) promuovere e svolgere attività di ricerca e di analisi inerenti problemi specifici di carattere socio economico, antropologico, tecnico scientifico, ecologico, ambientale e territoriale;
- e) sviluppare adeguati strumenti di raccolta, monitoraggio e gestione dei dati, con riferimento anche a gruppi di stakeholder specifici e/o a contesti territoriali locali coinvolti, valutando l'impatto economico, sociale e ambientale delle proprie azioni;
- f) giungere al riconoscimento di struttura accreditata nell'ambito della formazione con la finalità di rilasciare diplomi e attestati professionali, certificazioni di conoscenza delle lingue, certificazioni per competenze tecniche e scientifiche, titoli di studio a valore legale, titoli abilitanti per il riconoscimento delle competenze, formali, non formali e informali riguardo alle attività espletate, agli ambiti di attività e riferite allo scopo sociale;
- g) svolgere attività di educazione sociale ed ambientale per il mondo della scuola e degli adulti anche attraverso iniziative e campagne per estendere la conoscenza sulle tematiche riferite allo scopo sociale;
- h) promuovere e organizzare ogni forma di volontariato attivo dei cittadini, al fine di salvaguardare, recuperare e valorizzare il territorio ed i beni e le risorse naturali e culturali; organizzare campi di volontariato finalizzati, a puro titolo di esempio, al recupero ambientale e di aree di interesse archeologico e culturale, al risanamento di ambienti urbani e naturali, al rimboschimento, al recupero di terre incolte, al disinquinamento di zone agricole e industrializzate, alla prevenzione degli incendi e alla tutela dell'habitat marino;
- i) realizzare iniziative e campagne di sensibilizzazione in difesa degli ambienti urbani, del territorio, del paesaggio e della natura, del suolo e della crisi climatica anche attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie

finalizzate alle attività di prevenzione, monitoraggio e modellazione degli scenari;

- j) promuovere progetti, programmi e convenzioni per la conservazione e lo sviluppo sostenibile di grandi sistemi territoriali e ambientali;
- k) stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, partecipare a bandi, gare pubbliche, concorsi e ogni altra modalità prevista dalla legge;
- l) promuovere e gestire attività, rivolte esclusivamente ai propri operatori, di formazione, prevenzione e d'intervento in emergenza in ambito di protezione civile, rischi e disastri ambientali;
- m) promuovere, organizzare e gestire progetti di cooperazione decentrata e di educazione alla sostenibilità nei Paesi in via di sviluppo, anche inviandovi personale destinato ad attuare progetti d'intervento e formazione in loco, intrattenendo a tal fine contatti con gli organismi comunitari e nazionali deputati a riconoscere e finanziare tale attività;
- n) realizzare, in Italia e all'estero, scambi culturali, ricerche, consulenze, sperimentazioni innovative, anche in base a progetti all'estero, sulla salvaguardia dell'ambiente, sulla crisi climatica, sugli orientamenti culturali e sull'educazione all'ecologia, all'economia circolare e allo sviluppo sostenibile;
- o) gestire e collaborare, previo accreditamento, al funzionamento dei Centri di Educazione alla Sostenibilità (CEAS) e similari strutture internazionali con finalità attinente allo scopo sociale;
- p) promuovere e svolgere attività e iniziative finalizzate al soddisfacimento dei bisogni primari della popolazione e alla salvaguardia della vita umana, all'autosufficienza alimentare, alla valorizzazione delle risorse umane, naturali e culturali, all'attuazione e al consolidamento dei processi di sviluppo endogeno e alla crescita economica, sociale e culturale dei Paesi in via di sviluppo, alla costruzione di alternative di sviluppo sostenibile che valorizzino le identità e creino benessere diffuso e durevole, alla tutela dei valori ambientali, alla difesa dei diritti di bambine, bambini e adolescenti e al miglioramento delle loro condizioni di vita, al favorire opportunità di crescita e valorizzazione senza distinzione alcuna di genere, etnia, religione e/o orientamento sessuale;
- q) promuovere, organizzare e realizzare attività di sensibilizzazione, formazione, inclusione e integrazione di migranti e/o di altre persone svantaggiate, quali detenuti ed ex detenuti;
- r) utilizzare, per il raggiungimento dei fini sociali, gli strumenti giuridici e processuali che ritiene di volta in volta più idonei, quali, a titolo esemplificativo, la presentazione di ricorsi, denunce e querele, la costituzione di parte civile nei processi penali, l'intervento nei giudizi civili, amministrativi e contabili, oltre che la sensibilizzazione sui temi della legalità in campo sociale ed ambientale;

Le precedenti attività potranno essere svolte attraverso le seguenti azioni e modalità:

- ✓ raccogliere fondi conformemente a quanto stabilito dall'art. 7 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni;
- ✓ favorire lo sviluppo di imprese ed attività sociali;
- ✓ partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, società di capitali, consorzi, comunque volti al perseguimento degli scopi statutari;
- ✓ stipulare con enti pubblici e privati contratti e convenzioni per lo svolgimento delle proprie attività conformemente a quanto stabilito dal Titolo VII del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni;
- ✓ compiere operazioni bancarie nonché richiedere sovvenzioni, fidi, contributi e mutui conformemente a quanto stabilito dall'art. 8, comma 3 lettera e) del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 4 – Volontari e Lavoratori

L'Associazione svolge le proprie attività avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati conformemente a quanto stabilito dall'art. 17 del D. Lgs. n. 117/2017.

I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Conformemente a quanto stabilito dall'art. 17, comma 3 del D. Lgs. n. 117/2017 l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dall'Associazione. Sono in ogni caso vietati i rimborsi di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale. L'Associazione, ai sensi dell'art. 18, comma 1 del CTS, deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'Associazione, ai sensi dell'art. 33, comma 1 del CTS, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta qualora sia necessario per lo svolgimento delle attività di interesse generale e per il perseguimento delle finalità identificate ai precedenti articoli. Restano fermi i vincoli di cui all'art. 16 del Codice del Terzo Settore.

ARTICOLO 5 – Soci e Categorie di Soci

Possono partecipare all'Associazione in qualità di soci tutte le persone fisiche che, mosse da spirito di solidarietà, ne condividano gli scopi impegnandosi concretamente alla loro realizzazione secondo le finalità solidaristiche. I soci devono aver compiuto il quattordicesimo anno di età, prestano la propria opera gratuitamente e disinteressatamente e accettano al momento della loro richiesta di associazione il contenuto del presente Statuto. Possono inoltre associarsi enti di qualsiasi natura e soggetti imprenditoriali nei limiti dettati dal Codice del Terzo Settore. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo con l'osservanza delle modalità ed indicazioni previste dai Regolamenti e dalle Procedure dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo delibera sulla richiesta entro 60 giorni. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di non ammissione il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. In tal caso l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi sessanta giorni, all'Assemblea dell'Associazione la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

L'Associazione garantisce una disciplina uniforme del rapporto associativo escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. È prevista l'intrasmissibilità e non rivalutabilità della quota d'iscrizione.

Nel caso di domanda di ammissione da parte di socio minorenni la domanda di adesione dovrà essere sottoscritta anche dal genitore. Il socio minorenni avrà diritto di voto attivo ma non passivo sino al compimento della maggiore età. I soci minorenni potranno, previa accettazione del Consiglio Direttivo, costituire un Dipartimento tematico le cui funzioni sono rimandate ai Regolamenti e alle Procedure dell'Associazione.

I soci si dividono nelle seguenti categorie: Fondatori; Ordinari; Sostenitori; Benemeriti.

Soci Fondatori: sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo. Il Consiglio Direttivo può in qualsiasi momento attribuire le prerogative proprie dei soci fondatori a soci che per particolari benemeritenze o perché abbiano dimostrato particolare interesse agli scopi dell'Associazione contribuiscano in maniera concreta e determinante al suo avviamento, funzionamento e sviluppo. I Soci Fondatori fanno parte, di diritto, dell'Assemblea dell'Associazione.

Soci Ordinari: sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione, per libera scelta, operano per il loro raggiungimento, in modo personale, spontaneo e gratuito, e sottoscrivono le quote associative. I Soci Ordinari fanno parte dell'Assemblea degli Aderenti.

Soci Sostenitori: sono persone fisiche e giuridiche nei limiti previsti dall'articolo 32 del Codice del Terzo Settore non appartenenti alla categoria precedenti che intendono aderire agli scopi sociali e che abbiano versato la quota associativa

annuale nella maggior misura determinata per questa categoria di soci dal Consiglio Direttivo.

Soci Benemeriti: sono persone fisiche e giuridiche, nei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore, che, pur non rientrando nelle categorie precedenti, abbiano reso, a giudizio del Consiglio Direttivo un contributo determinante al raggiungimento degli obiettivi dell'Associazione o la abbiano sostenuta moralmente o materialmente. Lo stato di socio benemerito viene conferito, su proposta di un membro del Consiglio Direttivo ed approvazione della maggioranza semplice dei componenti dell'Assemblea dell'Associazione, a particolari personalità per particolari meriti o condizioni professionali inerenti alla missione dell'Associazione. I soci benemeriti possono essere chiamati dal Consiglio Direttivo a far parte del Comitato Scientifico, dei Gruppi di Lavoro, dei Dipartimenti del Centro Studi e dei Comitati. Tra di essi potrà essere eletto il Presidente Onorario. I soci benemeriti sono esentati dal pagamento della quota sociale.

ARTICOLO 6 – Diritti e Doveri dei Soci

Tutti i Soci hanno uguali diritti:

- ✓ il diritto di essere informati su tutte le attività e iniziative, nonché di usufruire di tutte le strutture, dei servizi e delle prestazioni realizzate dall'Associazione;
- ✓ il diritto di partecipare alle assemblee per il tramite dei propri delegati, diritto di voto e di essere eletti alle cariche sociali (salvo quanto indicato al precedente articolo 5);
- ✓ il diritto di recedere dall'Associazione;
- ✓ il diritto a consultare i libri sociali previa specifica istanza da inoltrare al Consiglio Direttivo almeno 20 giorni prima della data della consultazione medesima.

I Soci hanno altresì l'obbligo di:

- ✓ osservare il presente Statuto, i Regolamenti e le Procedure Interne e il Codice Etico;
- ✓ versare annualmente la quota associativa secondo l'importo e nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo;

ARTICOLO 7 – Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio, con conseguenza sull'appartenenza all'Associazione, si perde – oltretutto per mortis causa – per recesso, morosità o esclusione.

Recesso: il socio ordinario, sostenitore o benemerito che intende recedere deve darne comunicazione al Consiglio Direttivo con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno (o PEC). Il socio fondatore che intende dimettersi dovrà darne comunicazione anche agli altri soci fondatori non facenti parte del Consiglio Direttivo sempre con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno (o PEC). La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'esercizio associativo in corso, purché sia fatta con almeno tre mesi di anticipo; diversamente il recesso avrà effetto con lo scadere dell'esercizio successivo a quello in cui è comunicato, salvo deroghe

che dovessero essere consentite per seri e motivi dal Consiglio Direttivo o, in caso di soci fondatori, dall'Assemblea dell'Associazione.

Morosità: la decadenza è deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di mancato versamento della quota associativa annuale entro 180 giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati morosi entro un congruo termine per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi del presente Statuto.

Esclusione: i soci sono esclusi quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali oppure quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome. Le esclusioni sono deliberate, sentito l'interessato, dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri con voto segreto. Il socio escluso, avverso tale decisione, può produrre appello entro 30 giorni dalla notifica al Collegio dei Probiviri, se eletto, oppure all'Assemblea dell'Associazione.

La perdita, per qualunque causa, della qualifica di Socio comporta in ogni caso l'automatica decadenza dalle cariche sociali.

ARTICOLO 8 – Organi associativi

Sono organi della POLIS ODV:

- ✓ l'Assemblea dell'Associazione;
- ✓ l'Assemblea degli Aderenti
- ✓ il Consiglio Direttivo
- ✓ Organo di Controllo (se previsto)
- ✓ Revisore Legale dei Conti (se previsto)

Scelti ai sensi dell'art. 34, comma 1 del CTS ai componenti degli organi sociali si applica l'art. 2382 del codice civile. Ai componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 34 del CTS, comma 2 non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. Fanno eccezione i componenti degli organi sociali di cui all'art. 30, comma 5 del CTS che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, secondo comma codice civile.

ARTICOLO 9 – Assemblea dell'Associazione

L'Assemblea è composta dai soci fondatori dell'Associazione e dai rappresentanti dei Soci Aderenti, eletti dalla Assemblea dei Soci Aderenti, in misura pari ai soci fondatori ed opera con le modalità indicate nei Regolamenti e nelle Procedure dell'Associazione. L'Assemblea dell'Associazione è l'organo sovrano, è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un socio nominato dall'Assemblea. Il Presidente dell'Assemblea dell'Associazione è al contempo Presidente del Consiglio Direttivo di diritto.

ARTICOLO 10 – Compiti dell'Assemblea dell'Associazione

L'Assemblea, ai sensi dell' art. 25, comma 1 del CTS:

- ✓ nomina, revoca e attribuisce le funzioni ai componenti degli organi sociali;
- ✓ nomina il Presidente dell'Associazione che assume anche la funzione di Presidente del Consiglio Direttivo;
- ✓ nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- ✓ approva il bilancio;
- ✓ delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ✓ delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- ✓ approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- ✓ delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- ✓ delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza
- ✓ determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- ✓ nomina, su proposta del Presidente, i membri del Comitato Scientifico la cui attività e criteri di nomina saranno oggetto di apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo. Il Comitato Scientifico sarà presieduto e coordinato da un Presidente che, eletto tra i membri del Comitato, è di diritto Consigliere del Consiglio Direttivo;

ARTICOLO 11 – Assemblea degli Aderenti dell'Associazione

L'Assemblea è composta dai Soci Aderenti regolarmente iscritti. L'Assemblea dell'Associazione è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione secondo le modalità indicate nei Regolamenti e nelle Procedure dell'Associazione.

ARTICOLO 12 – Compiti dell'Assemblea degli Aderenti dell'Associazione

L'Assemblea degli Aderenti ha come compiti la proposizione di nuove attività sociali a favore degli aderenti stessi e di terzi oltre alla nomina dei propri delegati in seno all'Assemblea dell'Associazione.

ARTICOLO 13 – Disposizioni comuni delle Assemblee

L'Assemblea dell'Associazione e l'Assemblea degli Aderenti (d'ora innanzi Assemblea nel presente articolo) sono convocate almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci secondo le modalità indicate nei Regolamenti e nelle Procedure dell'Associazione che ne stabiliscono anche le norme interne di funzionamento.

L'Assemblea convocata può essere ordinaria o straordinaria e svolta anche con modalità telematiche. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta con qualunque mezzo {consegna brevi manu, lettera, e-mail, sms) purché vi possa essere un riscontro scritto dell'avvenuta comunicazione, contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della riunione.

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea, ordinaria e/o straordinaria, è convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) dei soci regolarmente iscritti o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri oppure dall'Organo di controllo.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e il diritto di intervenire in Assemblea. Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero di soci intervenuti.

L'assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati in prima convocazione e con la presenza della metà più uno degli associati.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, si rinvia a quanto previsto dal successivo articolo 27 del presente statuto.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

I soci, siano essi appartenenti all'Assemblea dell'Associazione o a quella degli Associati possono farsi rappresentare solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe. È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica (videoconferenza), purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

ARTICOLO 14 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea dell'Associazione alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di almeno 3 membri e nel limite di 13 membri eletti dall'Assemblea tra le persone fisiche socie, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto, ovvero tra quelle indicate, tra i propri soci, dagli enti e/o soggetti giuridici soci dell'Associazione, per la durata di anni 3. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili e, ad essi, si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 Codice Civile. L'intero consiglio cessa dall'ufficio quando viene meno per dimissioni o per altre cause la maggioranza dei suoi componenti e resta in carica per la sola gestione ordinaria fino alla convocazione dell'Assemblea dei soci, convocata d'urgenza e comunque non oltre i 60 (sessanta) giorni dalla cessazione della maggioranza.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma d'attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dell'Associazione. Nello specifico, il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- a) attuare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria; quest'ultima nei limiti previsti dalla legge, dallo statuto nonché dai Regolamenti e dalle Procedure dell'Associazione che ne stabiliscono anche le norme interne di funzionamento;
- b) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea dell'Associazione;
- c) deliberare, su indicazione del Presidente, sui Regolamenti e sulle Procedure dell'Associazione;
- d) fissare l'importo della quota associativa annuale;
- e) accogliere o respingere le domande di adesione all'Associazione;
- f) accertare la decadenza dei soci e deliberare in ordine alla loro esclusione;
- g) conferire, tramite il Presidente, procure generali e speciali;
- h) ratificare o modificare i provvedimenti adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
- i) assumere e licenziare eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- j) indicare i membri del Comitato Scientifico che devono essere ratificati dall'Assemblea dell'Associazione. Il Comitato Scientifico eleggerà al suo interno il Presidente del Comitato stesso ed opererà secondo i Regolamenti e le Procedure indicate dall'Associazione;
- k) presentare relazione, bilancio, rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche;
- l) presentare il bilancio preventivo per l'anno in corso; o l'annotazione separata di eventuali attività commerciali e produttive marginali ai sensi del DM 25 maggio 1995 e successive modificazioni;

- m) presentare, in caso di raccolte pubbliche di fondi ai sensi art. 143 del dpr 917/86, specifico rendiconto delle stesse da approvarsi dall'Assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei propri poteri a singoli consiglieri o ad appositi comitati dai medesimi costituiti, con propria deliberazione assunta e pubblicata ai sensi di statuto e nel rispetto della legge.

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente o, in mancanza, da chi ne fa le veci, mediante l'avviso recante l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della riunione — che può anche essere diverso dalla sede dell'Associazione o svolto con modalità telematiche — da spedirsi, mediante posta elettronica a ciascun componente del Consiglio almeno otto giorni prima dell'adunanza, o nel caso d'urgenza, mediante gli strumenti precedentemente indicati da spedirsi almeno quarantotto ore prima dell'adunanza rispetto ai quali è obbligatorio, per la validità del Consiglio, ricevere risposta di conferma di ricezione. Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta ogni 6 mesi e straordinariamente quando il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri ne chiedono la convocazione. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica, le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei voti dei presenti e in caso di parità è determinante il voto del Presidente della riunione; le deliberazioni consiliari debbono constare del verbale trascritto in apposito libro e sottoscritto dal Presidente da segretario della riunione.

Decade dalla carica il consigliere che senza giustificato motivo non interviene alle riunioni del Consiglio per più di tre volte consecutive.

Il Consiglio Direttivo, i cui membri sono nominati dall'Assemblea dei Soci, è composto da:

- ✓ Presidente (di diritto ruolo del Presidente dell'Associazione)
- ✓ Vice- presidente
- ✓ Segretario
- ✓ Tesoriere
- ✓ Presidente del Comitato Scientifico
- ✓ Consiglieri

ARTICOLO 15 – Il Presidente

Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea dell'Associazione ed è di diritto Presidente del Consiglio; dura in carica tre anni ed è rieleggibile, cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente convoca le Assemblee e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative delibere nelle attività dell'Associazione, nonché predispone gli atti necessari al corretto funzionamento dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile. Esercita il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. Durante il mandato esercita compiti di monitoraggio rispetto all'osservanza delle finalità

civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione, degli Organi Sociali e degli stessi aderenti.

Il Presidente ed in sua assenza il Vice Presidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione. Nel caso di mancata ratifica da parte del Consiglio, il Presidente è responsabile nei confronti dell'Associazione e dei terzi degli atti compiuti. Il Presidente nell'ambito dei suoi poteri può conferire procura generale o speciale.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

ARTICOLO 16 – Il Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualevolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ARTICOLO 17 – Il Segretario

Il Segretario esercita le funzioni delegategli dal Consiglio con propria deliberazione assunta e pubblicata a sensi di legge. Compiti propri del Segretario sono:

- a) assistere il Presidente dell'Associazione nei suoi compiti di Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- b) curare la redazione del rendiconto o bilancio preventivo e consuntivo;
- c) provvedere alla corretta gestione dell'Associazione assicurando la rispondenza tra programmi di attività e bilanci preventivi e consuntivi, promuovere e coordinare le attività previste e autorizzare le spese necessarie secondo le linee di indirizzo espresse dal Presidente;
- d) coordinare le azioni operative e gestionali dell'Associazione confrontandosi con il Presidente ed il Comitato Direttivo;
- e) provvedere all'esame e al disbrigo della corrispondenza anche ritirando pacchi, lettere, valori assicurativi, merce e qualsiasi altro oggetto comprese le comunicazioni elettroniche quali posta elettronica ordinaria e certificata;
- f) curare la tenuta dei libri contabili;
- g) custodire di tutti i verbali dell'Assemblea dei soci sia ordinaria che straordinaria, nonché i verbali delle riunioni dell'Organo di Controllo e verificare la regolarità della costituzione e della convocazione delle Assemblee dell'Associazione e degli Associati e la validità delle eventuali deleghe scritte a parteciparvi;
- h) custodire di tutti le convenzioni ed i contratti che fanno capo all'Associazione;
- i) riscuotere qualsiasi somma, esigere importi di vaglia, assegni da privati, banche e da Enti morali, pubbliche amministrazioni, da uffici postali; dare quietanza alle somme rimosse sempre per conto dell'Associazione;

- j) assicurare la tenuta aggiornata del Libro dei Soci, del Registro dei Volontari e dei Registri dell'Associazione;
- k) assicurare la tenuta aggiornata degli altri libri sociali che la legge impone all'Associazione, quando la loro regolare tenuta non sia devoluta ad altri soggetti;

ARTICOLO 18 – Il Tesoriere

Il Tesoriere è un socio fondatore o onorario, cura e ha la responsabilità della conservazione dei documenti contabili e del fondo comune dell'associazione.

ARTICOLO 19 – Risorse economiche e Patrimoniali

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà della medesima, da liberalità e contributi espressamente destinati a patrimonio, da ogni altro bene e diritto di cui l'Associazione sia entrata in possesso a titolo legittimo. Tale patrimonio iniziale potrà essere incrementato ed alimentato con:

- ✓ quote associative e contributi degli associati;
- ✓ le oblazioni, le donazioni i lasciti testamentari, le erogazioni, ed i contributi da parte di quanti – soggetti pubblici e privati – condividendone lo scopo, vogliano il potenziamento dell'istituzione anche con riferimento ad iniziative specifiche o settoriali;
- ✓ rendite patrimoniali;
- ✓ attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017;
- ✓ rimborsi derivanti da convenzioni;
- ✓ eredità donazioni e legati;
- ✓ contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentate attività e progetti realizzati nell'ambito dei fini statuari;
- ✓ contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- ✓ proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali dell'Associazione nel rispetto delle norme di leggi;
- ✓ erogazioni liberali degli associati e dei terzi o da altri Enti/Organizzazioni del terzo settore;
- ✓ entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- ✓ altre entrate compatibili con le finalità sociali degli enti del terzo settore.
- ✓ ogni altra entrata e/o incremento derivante dalle attività economica, finanziaria e patrimoniale svolte, direttamente o indirettamente, dall'Associazione nel rispetto delle norme di leggi ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
- ✓ Il Consiglio Direttivo provvederà all'investimento, all'utilizzo ed all'amministrazione dei fondi di cui dispone l'Associazione, nel rispetto

del suo scopo; in ogni caso, il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

- ✓ tutta la documentazione relativa alle risorse economiche e ad ogni posta contabile sarà conservata per un periodo non inferiore a dieci anni.

ARTICOLO 20 – I Beni

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione, sono ad essa intestati e sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli aderenti.

ARTICOLO 21 – Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, durante la propria vita ai sensi dell'art. 8, comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8, comma 3 del D. Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 22 – Organo di Controllo

L'Organo di controllo, monocratico o collegiale, è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017. Ai sensi dell'art. 2397 c.c. comma 2, il componente deve essere un revisore contabile iscritto al relativo registro e, nel caso di organo di controllo collegiale, il predetto requisito deve essere posseduto da almeno uno dei componenti. L'organo di controllo:

- ✓ vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- ✓ vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- ✓ esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- ✓ attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ARTICOLO 23 – Organo di Revisione legale dei conti

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ARTICOLO 24 – Esercizio Finanziario e Bilanci

I documenti di bilancio dell'Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. I bilanci sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione secondo linee guida adottate con decreto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e ne dà adeguata pubblicità anche attraverso il deposito presso il Registro unico Nazionale del Terzo Settore e la pubblicazione sul proprio sito internet, in conformità all'art. 14 del d.lgs. n.117/2017.

Entro il 31 dicembre di ogni anno dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo lo schema di bilancio preventivo per l'anno successivo, che entro il 30 giugno dell'anno seguente verrà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea e, la quale, nella stessa occasione approverà il bilancio consuntivo dell'anno precedente.

L'Associazione redige il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e in conformità a quanto disposto all'art. 13 del D. Lgs. 117/2017.

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti.

Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

ARTICOLO 25 –Libri Sociali e Scritture Contabili

L'Associazione adotta i libri sociali in conformità a quanto disposto dall'art. 15 del D. Lgs. 117/2017 e le scritture contabili previste dall'art. 13 del D. Lgs. 117/2017 e si conforma alle altre norme eventualmente applicabili. I soci hanno diritto di esaminare i Libri sociali formulando richiesta agli organi competenti e responsabili della loro tenuta a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi con un preavviso minimo di giorni dieci ovvero con altro mezzo idoneo a garantirne l'effettiva ricezione. Gli organi competenti dovranno consentirne la visione presso la sede dell'Associazione consentendo un agevole esercizio di tale diritto degli associati. L'Associazione tiene i seguenti libri sociali:

- ✓ libro degli associati
- ✓ libro degli aderenti

- ✓ registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale
- ✓ libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dell'Associazione
- ✓ libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli Aderenti
- ✓ libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo
- ✓ libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri Organi associativi, tenuto a cura dello stesso organo

ARTICOLO 26 – Convenzioni e Contratti

Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56, comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione o contratto è custodita, a cura del Segretario, presso la sede dell'Associazione.

L'Associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati e può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale.

ARTICOLO 27 – Scioglimento e Devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dell'Associazione con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) dei membri della stessa. In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, acquisito il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 28 – Disposizioni finali e Rinvio

Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale di questo ODV. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento ai Regolamenti, alle Procedure e al Codice Etico dell'Associazione, al Codice del Terzo Settore, alle vigenti disposizioni legislative in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano in conformità anche delle direttive comunitarie in materia. Ai sensi dell'art. 82 del D.lgs. 117/2017, si chiede l'esenzione dalle imposte di bollo e registro per la registrazione del presente Statuto in forma di scrittura privata.

Logo:

